



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO

SEZIONE 20

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZEVOLA | MARIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | NOSCHESI | MARIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | FASANO | GAETANO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4263/2016
depositato il 04/07/2016

- avverso la sentenza n. 660/2015 Sez:5 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di VARESE
contro:

difeso da:

AVV. STORNELLO MOMMA SOPHIE
C/O STUDIO AVV. ALBANO LAURA
VIALE EINAUDI 41/C 20020 ARESE

proposto dall'appellante:

difeso da:

RAG. IMBRIACO GIUSEPPE
VIA ORTELLA 33 21013 GALLARATE VA

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n°
CARTELLA DI PAGAMENTO n°
CARTELLA DI PAGAMENTO n°
CARTELLA DI PAGAMENTO n°
COM.PREV. IPOT. n°
COM.PREV. IPOT. n°
COM.PREV. IPOT. n°
COM.PREV. IPOT. n°

IRPEF-ADD.REG. 2006
IRPEF-ADD.REG. 2007
IRPEF-ALTRO 2006
IRPEF-ALTRO 2007
IRPEF-ADD.REG. 2006
IRPEF-ADD.REG. 2007
IRPEF-ALTRO 2006
IRPEF-ALTRO 2007

SEZIONE

N° 20

REG.GENERALE

N° 4263/2016

UDIENZA DEL

20/01/2017 ore 15:00

N°

805/2017

PRONUNCIATA IL:


20 gennaio 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28 febbraio 2017

Il Segretario

Agostino Colombo



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata da
alla signora , che contestualmente si opponeva anche alla cartella esattoriale e al suo ruolo, nonché alla pretesa tributaria dell'ente creditore quali atti presupposti della predetta comunicazione preventiva ipotecaria, veniva respinto dalla Commissione Tributaria di Varese, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese per euro

La sentenza era ritualmente impugnata dalla contribuente, che con l'atto di appello depositato il 04.07.2016 formalmente esplicitava anche l'avvenuta caducazione del titolo esecutivo in diretta conseguenza dell'art. 1 commi da 537 a 542 della legge n. 228/2012.

La concessionaria si costituiva in data 3/10/2016 controdeducendo su tutti i motivi di appello e, quanto alla caducazione del titolo ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n.228/2012, esponeva che l'istanza non era accoglibile in quanto alcuna istanza risultava essere pervenuta a

In data 10 gennaio 2017 la contribuente ha depositato istanza-riciesta di applicazione dell'Art. 46 d.lgs. n. 546/1992 chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in diretta applicazione dell'Art. 1, comma 540 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012. Ha ribadito di avere presentato, in data 10 marzo 2015, contestualmente alla presentazione del ricorso giurisdizionale, istanza di sospensione e annullamento ai sensi dell'Art. 1, commi da 537 542 della legge n. 228/2012. In particolare ha documentato di avere inviato e presentato ad

detta istanza secondo la norma all'epoca vigente e secondo le modalità operative indicate dalla stessa legge e dal concessionario, a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail e a mezzo fax al numero di fax indicato da e ha fatto presente che nessun atto degli enti creditori risultava le fosse stato ritualmente notificato .

All'odierna udienza la causa, su richiesta dell'appellante, presenti entrambe le parti, è stata trattata pubblicamente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Com'è noto, l'art. 1 co. 537 L. 228/2012 dispone che " a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538."

Risulta che, come previsto dal co. 538, la contribuente abbia tempestivamente presentata al concessionario per la riscossione anche con modalità telematiche, oltre che a mezzo fax, una dichiarazione con la quale ha sostenuto, con riferimento alle due pretese portate dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, che l'azione di recupero della tassa di circolazione era prescritta per essere decorso il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, per cui la cartella doveva essere notificata entro il 31.12.2010 laddove era stata recapitata il 25.10.2012; e che la pretesa creditoria riferita all'IRPEF anni 2006 e 2007 presentava una serie di vizi irreversibili di illegittimità.

Prosegue l'art. 1 L. 228/2012 al co. 539, che " l'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità' del



debito iscritto o ruolo" e, al co. 540, che " in caso di mancata invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione previsto dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo e' considerato automaticamente discorsico dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminate dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi".

Osserva questa Commissione che, verificata la tempestività e correttezza delle modalità di presentazione della dichiarazione da parte della contribuente, non risulta che, essendo trascorsi alla data dell'udienza ben oltre i duecentoventi giorni di cui alla predetta disposizione, alcuna comunicazione sia pervenuta da parte degli enti creditori alla contribuente circa l'esito dell'esame della dichiarazione. Al riguardo la concessionaria, pur a fronte della produzione documentale relativa alla presentazione della dichiarazione, neppure all'odierna udienza ha formulato alcuna osservazione. Ai sensi del comma 540 dell'Art. 1 legge 228/2012 consegue dunque la declaratoria dell'annullamento delle partite a carico della contribuente e della eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori dei corrispondenti importi.

Avuto riguardo alla peculiarità della conclusione della presente controversia, sussistono giusti motivi per disporre la piena compensazione delle spese dell'intero giudizio.


P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, visto l'articolo uno, comma 540 L. 228/2012, in riforma dell'impugnata sentenza, ~~dichiara l'annullamento delle~~ partite a carico della contribuente e l'eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori dei corrispondenti importi. Spese di entrambi i gradi del giudizio compensate.

Così deciso in Milano il 20 gennaio 2017

IL GIUDICE ESTENSORE

Dr. Mario Noschese



IL PRESIDENTE

Dr. Mario Zevola

